

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CEA MULINO COCCONI ENTE GESTORE DELL'ECOMUSEO DELLE ACQUE DEL GEMONESE

STATUTO SOCIALE

TITOLO I

Articolo 1 - Costituzione e denominazione

E' costituita l'Associazione culturale senza scopo di lucro denominata "Centro di Educazione Ambientale Mulino Cocconi" in breve denominabile "CEA Mulino Cocconi".

L'Associazione è retta e disciplinata dalle norme del presente Statuto e, per quanto in esso non espressamente previsto, dalle disposizioni delle leggi vigenti.

Articolo 2 - Sede

L'Associazione ha sede sociale a Gemona del Friuli (Udine) presso i locali del Mulino Cocconi ad Ospedaletto in Largo Beorcje 12. Il trasferimento della sede sociale deve essere approvato a maggioranza semplice dall'Assemblea dei soci e non comporta modifica statutaria.

È invece compito del Consiglio direttivo istituire, trasferire o sopprimere sedi secondarie nonché, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, aprire filiali, unità locali, punti informativi e depositi di materiali, anche presso terzi.

Articolo 3 - Durata

L'Associazione ha durata illimitata.

TITOLO II

Articolo 4 - Scopo

L'Associazione CEA Mulino Cocconi è un'organizzazione aconfessionale ed apartitica di promozione sociale e non ha scopo di lucro.

L'Associazione CEA Mulino Cocconi si propone di documentare, recuperare, testimoniare e valorizzare la memoria storica, la vita, le figure e i fatti, la cultura materiale e immateriale, le relazioni fra ambiente naturale e ambiente antropizzato, le tradizioni, le attività, le pratiche di vita e di lavoro e le produzioni tipiche locali nonché il modo in cui gli insediamenti tradizionali hanno caratterizzato la formazione e l'evoluzione del paesaggio e del territorio geografico del Campo di Osoppo-Gemona con lo scopo di **gestire l'Ecomuseo delle Acque del Gemonese**, un museo diffuso costituito dalle emergenze naturali e dalle manifestazioni della cultura materiale che nel Gemonese formano un vero e proprio sistema fondato sull'acqua. L'ecomuseo è una forma museale mirante a conservare, comunicare e rinnovare l'identità culturale della comunità locale e punta ad una conservazione attiva ed integrata degli aspetti strettamente geografici, paesaggistici e ambientali ma anche alla valorizzazione delle risorse patrimoniali, materiali e immateriali, come case ed opifici, pratiche di vita e di lavoro, produzioni locali nella prospettiva di orientare lo sviluppo futuro del territorio in una logica di sostenibilità ambientale,

economica e sociale, di responsabilità e di partecipazione dei soggetti pubblici e privati e dell'intera comunità locale.

L'Associazione per il raggiungimento del proprio scopo sociale si avvarrà:

- a) delle quote sociali versate dai soci;
- b) dei contributi volontari di Enti pubblici e privati;
- c) di elargizioni e donazioni;
- d) di tutte le provvidenze ed agevolazioni di legge;
- e) dei redditi derivati dal suo patrimonio;
- f) dei contributi ottenuti nello svolgimento della sua attività.

Articolo 5 - Finalità

Per il raggiungimento dello scopo sociale l'Associazione si propone di:

- a) *rafforzare il senso di appartenenza delle identità locali attraverso il recupero e la riproposizione in chiave dinamico-evolutiva delle radici storiche e culturali delle comunità* raccogliendo e gestendo informazioni, dati, documenti e altro da catalogare e da predisporre per eventuali programmi di promozione o iniziative di valorizzazione;
- b) *attivare e rendere partecipi direttamente le comunità, le istituzioni culturali e scolastiche e le associazioni locali ai processi di valorizzazione, ricerca, fruizione attiva e promozione del patrimonio culturale-materiale, immateriale-sociale e ambientale del Gemonese, compresi i saperi tramandati e le tradizioni* favorendo collegamenti e scambi di informazioni con le varie realtà istituzionali ed associative locali, regionali, nazionali ed internazionali, organizzando attività culturali che promuovono l'informazione, il dibattito, la riflessione e le ipotesi operative nei campi della gestione del patrimonio locale, della trasmissione dei saperi, dell'educazione ambientale, del turismo responsabile e dell'economia eco-sostenibile;
- c) *conservare, ripristinare, restaurare e valorizzare ambienti di vita e di lavoro tradizionali, utili per tramandare le testimonianze della cultura materiale e ricostruire le abitudini di vita e di lavoro delle popolazioni locali, le relazioni con l'ambiente circostante, le tradizioni religiose, culturali e ricreative, l'utilizzo delle risorse naturali, delle tecnologie, delle fonti energetiche e delle materie impiegate nella produzione agricola, silvicola, artigianale e industriale* svolgendo attività di studio e di documentazione su ambiti di interesse naturalistico, storico, artistico e culturale, promuovendo ed organizzando campagne di inventariazione partecipata, visite di istruzione, escursioni guidate, ed ogni altra iniziativa atta ad approfondire ed incentivare processi di conoscenza e di valorizzazione del patrimonio ecomuseale anche attraverso consulenze per la realizzazione di centri di interpretazione e luoghi di informazione ecomuseale;
- d) *valorizzare e diffondere il patrimonio culturale in quanto elemento del territorio, funzionale alla costruzione e rivitalizzazione di reti di attività e servizi volti a promuovere la sostenibilità ambientale e sociale dell'ambito geografico del Campo di Osoppo-Gemona* svolgendo servizi e consulenze nel campo dell'analisi, della programmazione e della pianificazione ambientale, paesaggistica e agraria per la conservazione, il recupero e la valorizzazione delle risorse territoriali locali favorendo attività e servizi legati al patrimonio culturale tradizionale;
- e) *promuovere e sostenere le attività di ricerca scientifica e didattico-educativa relative alla storia e alle tradizioni locali del territorio* ideando, organizzando e realizzando corsi di sensibilizzazione e insegnamento, seminari, convegni, congressi, campagne informative, mostre ed esposizioni, producendo, pubblicando e distribuendo stampa varia nel settore della editoria scientifica, naturalistica, didattica, turistica e di valorizzazione del territorio;
- f) *recuperare e utilizzare nelle diverse attività le lingue originali d'uso, ai sensi della legge 15 dicembre 1999, n. 482 (Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche) nonché della legge regionale 22 marzo 1996, n. 15 (Norme per la tutela e la promozione della lingua e della cultura friulane e istituzione del servizio per le lingue regionali e minoritarie), o dei dialetti locali* svolgendo consulenze didattico-educative alle scuole di ogni ordine e grado per

programmi di educazione interculturale e scientifica in lingua locale con percorsi formativi rivolti ai ragazzi e corsi di aggiornamento riservati agli insegnanti.

TITOLO III

Articolo 6 - Dotazione patrimoniale

Il patrimonio dell'Associazione è composto:

- a) dai beni mobili (arredi, strumenti informatici, scientifici e didattici) facenti parte della dotazione iniziale del Laboratorio didattico "Mulino Cocconi";
- b) dalle quote associative destinate al fondo di dotazione;
- c) da eventuali beni patrimoniali (immobili, collezioni, archivi, siti di interesse culturale e/o ambientale) ceduti o concessi in gestione da enti pubblici e privati;
- d) dai beni mobili e immobili che perverranno a qualsiasi titolo all'Associazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
- e) dalle elargizioni fatte da Enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;
- f) dalle quote di rendite e di ricavi delle attività istituzionali, strumentali, accessorie e connesse che, con delibera del Consiglio direttivo, possono essere destinate a incrementare il patrimonio;
- g) dai contributi eventualmente attribuiti al fondo di dotazione dallo Stato, dalla Regione, da enti territoriali o da altri enti pubblici e/o privati.

Le rendite e le risorse dell'Associazione saranno impiegate per il funzionamento dell'Associazione stessa e per il raggiungimento dei suoi scopi.

Articolo 7 - Quote associative

L'Assemblea delibera annualmente, su proposta del Consiglio direttivo, la quota di adesione suddivisa in: Ordinaria e Agevolata (per minori, studenti e anziani). Le quote di adesione per i minori verranno inserite in uno specifico regolamento da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci ogni tre anni.

La quota e/o il contributo associativo:

- a) non sono trasmissibili per atto tra vivi, ad eccezione dei trasferimenti per causa di morte, possibili solo se i successori condividono le finalità dell'Associazione;
- b) non sono rivalutabili.

TITOLO IV

Articolo 8 - Soci

L'Associazione non ha limitazioni nel numero di soci, la cui adesione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso e di espulsione.

Possono essere soci sia persone fisiche che giuridiche interessate alle iniziative previste dall'oggetto sociale e non aventi interessi in contrasto con quelli dell'associazione CEA Mulino Cocconi.

I soci sono:

- a) Ordinari. Società, Enti, Associazioni e persone fisiche che versano la quota Ordinaria annua stabilita dal Consiglio direttivo;
- b) Sostenitori. Società, Enti, Associazioni e persone fisiche che oltre alla quota Ordinaria stabilita dal Consiglio direttivo versano ulteriori quote volontarie illimitate;

c) **Minori.** I ragazzi che non avendo compiuto la maggiore età non possono votare in assemblea ma vengono coinvolti nelle attività proposte dall'Ecomuseo con speciali offerte a fronte di una quota ridotta rispetto a quella ordinaria.

Tutti i soci, Ordinari e Sostenitori, durante le Assemblee hanno diritto di esprimere un solo voto. I minori non possono votare e verranno iscritti in un libro soci separato.

Il domicilio dei soci per quanto riguarda i rapporti con l'Associazione sarà quello indicato nel registro dei soci. Il socio è obbligato a comunicare tempestivamente al CEA Mulino Cocconi le variazioni del proprio domicilio e a rilasciarne liberatoria ai sensi e per gli usi consentiti dalla legge 675/96 e successive modificazioni ed integrazioni a tutela della privacy.

Articolo 9 - Ammissione a socio

La qualità di socio ordinario o minore si acquisisce di diritto dal giorno del versamento della quota sociale ed è implicita l'accettazione del presente statuto che in copia verrà consegnato all'atto di adesione.

L'ammissione a socio Sostenitore viene invece deliberata dal Consiglio direttivo su presentazione di una domanda scritta a firma del richiedente o del legale rappresentante dell'ente che ne fa richiesta con la quale si dichiara di accettare integralmente il presente statuto e il regolamento. Alla domanda andrà allegato:

- a) per gli Enti pubblici atti deliberativi attestanti la volontà di aderire e l'impegno svolto dall'Ente stesso in favore dell'ecomuseo negli ultimi due anni e/o il patrimonio messo a disposizione dell'ecomuseo;
- b) per i soggetti privati una relazione in cui si evidenzia l'impegno economico e/o il patrimonio messo a disposizione dell'ecomuseo.

La richiesta di adesione viene evasa entro sessanta giorni dalla data di presentazione della stessa, ed entra in vigore, salvo provvedimento scritto di diniego, con il versamento della quota associativa e/o il trasferimento del patrimonio entro il trimestre successivo.

Articolo 10 - Diritti dei soci

La vita interna dell'Associazione è fondata:

1. sulla parità di diritti e doveri fra tutti gli associati;
2. sulla completa libertà di espressione, nel rispetto delle finalità dell'Associazione e dei principi etici e tecnici che verranno stabiliti, redatti e inseriti nel regolamento;
3. sul potere-dovere di contribuire alle finalità dell'Associazione;
4. sulla elettività di tutte le cariche associative in base alle indicazioni del presente statuto.

Gli associati hanno il diritto di eleggere gli organi dell'Associazione e di essere eletti negli stessi, nonché di partecipare alle Assemblee dove si deliberano le decisioni fondamentali della vita associativa. Essi hanno inoltre diritto di informazione e di accesso ai documenti, alle delibere, ai rendiconti, ai bilanci e ai registri dell'Associazione.

Articolo 11 - Obblighi dei soci

Con l'adesione all'Associazione il socio si assume l'obbligo di:

1. versare annualmente la quota associativa come stabilito dall'Assemblea e/o dal regolamento;
2. osservare lo statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
3. svolgere attività in favore dell'Associazione nel limite delle proprie possibilità e per tutta la durata della sua permanenza nella stessa. L'attività svolta nell'Associazione è a titolo volontario e gratuito, senza scopo di lucro;

4. non aderire contemporaneamente ad altre associazioni che perseguano identici scopi sociali ed esplichino una attività concorrente al CEA Mulino Cocconi nell'ambito dello stesso territorio.

A chi intende candidarsi alle elezioni per il rinnovo periodico del Consiglio direttivo sarà richiesto di dichiarare, presentando una breve relazione, la volontà di dedicare energie e tempo all'Associazione e di perseguirne gli scopi. Le cariche politiche (elettive o di nomina) o l'intenzione di candidarsi sono incompatibili con la nomina in Consiglio direttivo.

Il comportamento verso gli altri associati e all'esterno dell'Associazione deve essere improntato all'assoluta correttezza e buona fede, evitando azioni in conflitto con gli interessi dell'Associazione stessa.

Articolo 12 - Prerogative dei soci

I soci possono, con modalità non recanti pregiudizio all'attività dell'Associazione, accedere ai locali e alle strutture gestite dalla medesima come pure consultare gli archivi, i laboratori o eventuali centri di documentazione, anche audiovisiva, nonché usufruire dei servizi dell'Associazione secondo modalità che saranno precisate da apposito Regolamento.

Articolo 13 - Esclusione e recesso

La cessazione potrà avvenire per dimissioni, per morte e per esclusione. Il Consiglio direttivo delibera l'esclusione dei soci per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa: morosità, inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dal presente Statuto o dal Regolamento, condotta incompatibile con il dovere di collaborazione e partecipazione all'attività dell'Associazione, comportamenti contrastanti con gli scopi dell'Associazione. L'esclusione è deliberata dal Consiglio direttivo e deve essere comunicata a mezzo lettera raccomandata al socio congiuntamente alle motivazioni e ratificata dall'Assemblea dei soci.

Il socio escluso dall'Associazione ha diritto di motivare eventuali giustificazioni con comunicazione scritta da inviarsi alla sede dell'Associazione entro trenta giorni dalla comunicazione dell'esclusione. In questo caso il Consiglio direttivo ha tempo novanta giorni per rivedere la delibera di esclusione sentito il parere dell'Assemblea. In nessun caso gli associati esclusi avranno diritto al rimborso delle quote e/o contributi associativi versati.

I recessi hanno effetto immediato dopo l'Assemblea dei soci che ne approva l'esclusione. Tutti i soci possono, con almeno sei mesi di preavviso, recedere dall'Associazione, fermo restando l'adempimento delle obbligazioni assunte verso il sodalizio nei tempi già stabiliti.

TITOLO V

Articolo 14 - Organi dell'Associazione

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente;
- il Presidente onorario;
- il Coordinatore;
- il Comitato Tecnico Scientifico;
- la Consulta degli Enti Locali;
- il Collegio dei revisori (se nominato).

Articolo 15 - Assemblea dei soci

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione. E' costituita dagli associati che sono in regola con il versamento della quota annuale. Deve essere convocata almeno una volta all'anno dal Consiglio direttivo presso la sede sociale o altrove, purché in Italia.

Articolo 16 - Compiti dell'Assemblea dei soci

L'Assemblea delibera:

- a) le linee guida dell'attività dell'Associazione sentiti il Comitato Tecnico Scientifico e la Consulta degli Enti locali;
- b) il piano di sviluppo pluriennale da presentare ogni due anni alla Regione per mantenere i requisiti di Ecomuseo di interesse regionale ed ottenere i finanziamenti previsti dalla L.R. 10/2006;
- c) il bilancio d'esercizio e il bilancio preventivo;
- d) le quote annuali di associazione;
- e) la destinazione di eventuali avanzi di gestione;
- f) sui ricorsi dei soci avverso provvedimenti disciplinari e di esclusione inflitti dal Consiglio direttivo;
- g) le modifiche da apportare allo Statuto e ai regolamenti;
- h) sullo scioglimento e sulla liquidazione dell'Associazione;
- i) sulla devoluzione del suo patrimonio;
- l) su tutte le materie di sua competenza previste dalla legge.

Inoltre l'Assemblea dei soci nomina il Consiglio direttivo, il Coordinatore e facoltativamente il Collegio dei Revisori.

L'Assemblea deve essere convocata dal Presidente del Consiglio direttivo anche quando ne sia fatta richiesta scritta motivata da almeno un terzo dei soci o da almeno la metà dei consiglieri. In questo caso l'Assemblea andrà convocata entro un mese dalla ricezione della richiesta motivata.

La convocazione dell'Assemblea sarà effettuata mediante avviso scritto idoneo, ovvero fax, mail o altro mezzo, ai soci ed ai membri del Collegio dei Revisori (se nominato) e ai membri della Consulta degli Enti locali almeno 10 (dieci) giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'avviso dovrà indicare il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

L'Assemblea ordinaria, in prima convocazione è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati i due terzi dei voti spettanti a tutti i soci, mentre in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei voti spettanti ai soci intervenuti o rappresentati.

Le modalità di voto sono stabilite dall'Assemblea. In ogni caso le deliberazioni dell'Assemblea hanno luogo con voto palese: per alzata di mano, per appello nominale ovvero con altro sistema, adottato dai presenti a maggioranza, che comunque garantisca l'evidenza del voto espresso da ciascun socio.

Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati maggiorenni che siano in regola con il versamento delle quote sociali. Ciascun socio ha diritto ad esprimere un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente in Assemblea, hanno facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, da un altro socio che non rivesta cariche in seno all'Associazione e che sia in regola con gli adempimenti verso il sodalizio.

Ciascun socio può rappresentare se stesso e un secondo socio.

L'Assemblea, di norma è presieduta dal Presidente dell'Associazione o dal suo Vice. L'Assemblea stessa come primo atto nomina un Segretario che è tenuto a redigere il

processo verbale della riunione. Il verbale viene trascritto in un apposito registro conservato dal Presidente nella sede dell'Associazione ed è liberamente consultabile da ogni socio che può, altresì, chiederne copia.

Articolo 17 - Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo è composto da un minimo di cinque ad un massimo di nove consiglieri, scelti tra i soci possibilmente con il seguente criterio: un rappresentante designato dalla Consulta degli Enti Locali, un rappresentante designato dai soci sostenitori, i rimanenti scelti tra i presenti in Assemblea che si sono candidati. Dura in carica tre anni ed i suoi membri possono essere rieletti.

Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, il numero dei consiglieri si riduca a meno di due terzi, l'intero Consiglio direttivo è considerato decaduto e deve essere rinnovato.

Il consigliere impossibilitato a continuare il suo mandato per motivi di salute o deceduto verrà sostituito per cooptazione. Il Consiglio direttivo così composto rimarrà in carica sino alla successiva assemblea. Tale norma viene applicata anche in caso di sostituzione di Consiglieri che, senza giustificato motivo, mancano a tre sedute consecutive del consiglio o vengono espulsi per gravi atti contro l'Associazione. In questo caso, di norma, verranno cooptati i candidati alla carica di Consigliere non eletti all'ultimo rinnovo e sulla base delle preferenze ottenute.

Inoltre ogni Consigliere è in ogni tempo revocabile, senza motivazione, in seguito a decisione assunta dall'ente che lo ha designato. In questo caso l'ente dovrà, entro novanta giorni, nominare un nuovo rappresentante. In caso di mancato adempimento l'ente verrà escluso dal Consiglio direttivo per l'intero mandato.

Il Consiglio direttivo si riunisce su disposizione del Presidente oppure su richiesta di almeno un terzo dei consiglieri, salvo diversa disposizione dei consiglieri stessi, ed è validamente riunito se risulta presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni vengono adottate a maggioranza semplice. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Articolo 18 - Compiti del Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo delibera:

- a) le direttive per l'attuazione dei compiti statutari, né stabilisce le modalità e le responsabilità di esecuzione e né controlla l'esecuzione;
- b) sull'applicazione e l'interpretazione dello Statuto e di eventuali Regolamenti e propone eventuali modifiche da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea sentito il Comitato tecnico Scientifico e la Consulta degli Enti locali;
- c) sugli investimenti patrimoniali;
- d) l'importo delle quote annue di associazione;
- e) il programma annuale di attività ed iniziative dell'associazione sentiti il Comitato Tecnico Scientifico e la Consulta degli Enti locali da sottoporre poi all'approvazione dell'Assemblea;
- f) i contenuti del piano pluriennale di sviluppo ecomuseale sentito il parere del Comitato Tecnico Scientifico e della Consulta degli Enti locali;
- g) sull'ammissione ed esclusione degli associati e sulla sua collaborazione con altri enti;
- h) il progetto di bilancio preventivo e il rendiconto finanziario;
- i) sulle prestazioni di servizi ai soci ed ai terzi e le relative norme e modalità;
- l) sull'accettazione di elargizioni, donazioni, legati, eredità e lasciti nonché sull'acquisto e la vendita di mobili, attrezzature e immobili, e sulla destinazione degli stessi ovvero delle somme ricavate, nel rispetto dei limiti di cui al presente statuto;
- m) gli atti di ordinaria amministrazione non espressamente riservati alla competenza dell'assemblea.

Il Consiglio direttivo opera in stretto contatto con il Comitato Tecnico Scientifico al quale sottopone gli atti programmatici ed ogni altro quesito di evidenza patrimoniale e/o etica. Il Consiglio direttivo elegge il Presidente ed il Vice presidente scegliendoli fra i suoi membri e nomina il Comitato Tecnico Scientifico. Ai componenti del Consiglio direttivo non viene riconosciuto alcun compenso salvo il rimborso spese documentate.

Articolo 19 - Presidente e Vice Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale e giudiziale dell'Associazione e svolge i seguenti compiti:

- a) presiede e coordina il Consiglio direttivo;
- b) assicura il buon funzionamento dell'Associazione;
- c) verifica il rispetto dello Statuto e dei regolamenti;
- d) firma gli atti dell'Associazione;
- e) convoca il Consiglio direttivo, il Comitato Tecnico Scientifico, la Consulta degli Enti locali e l'Assemblea dei soci.

In particolare il Presidente cura le relazioni con Enti, Istituzioni, Imprese pubbliche e private ed altri organismi anche al fine di instaurare i rapporti di collaborazione a sostegno delle singole iniziative dell'Associazione.

In caso di assenza o di impedimento il Presidente è sostituito dal Vice presidente.

Al Presidente e al suo Vice non viene riconosciuto alcun compenso salvo il rimborso delle spese documentate.

Articolo 20 - Presidente onorario

Viene istituita la figura di presidente onorario, che riveste la carica a titolo onorifico non esercitandone effettivamente le funzioni, con la possibilità di partecipare alla vita associativa con un ruolo consultivo. Tale carica viene concessa dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, a soci che si sono distinti nell'ambito del loro impegno associativo. Il Presidente onorario non percepisce alcun compenso salvo diversa disposizione dell'Assemblea dei soci.

Articolo 21 - Coordinatore

Il Coordinatore viene scelto dal Consiglio direttivo tra i soci e la sua nomina viene ratificata dall'Assemblea. L'incarico può cessare per dimissioni, incompatibilità o revoca. Il Coordinatore collabora attivamente sostenendo l'attività del Consiglio direttivo, del Presidente o del suo Vice. Egli dirige, sotto la propria responsabilità, tutta l'attività dell'Associazione, coordinandone gli uffici e i servizi.

In particolare il Coordinatore:

- a) partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio direttivo e ne redige i processi verbali;
- b) cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio direttivo;
- c) sovrintende all'attività culturale, scientifica, tecnico-amministrativa e finanziaria dell'Associazione e a tal fine formula proposte al Consiglio direttivo e mantiene i rapporti con il Comitato Tecnico Scientifico e la Consulta degli Enti locali;
- d) partecipa, in qualità di rappresentante dell'associazione, alle riunioni del Comitato Tecnico Scientifico e della Consulta degli Enti locali e si fa carico di raccogliere, corredate di parere, le proposte elaborate dagli stessi e dagli eventuali gruppi di lavoro;
- e) sottopone al Consiglio direttivo, corredandoli da apposite relazioni, i programmi di attività, i bilanci economici preventivi, annuali e pluriennali, e degli investimenti nonché del conto consuntivo d'esercizio;

- f) definisce l'assetto organizzativo del personale e attribuisce le differenti posizioni ai dipendenti e ai collaboratori, dirigendone ruoli e funzioni;
- g) adotta le misure disciplinari nei confronti del personale e, nei casi di urgenza, i provvedimenti di sospensione cautelare dal servizio, fermo restando quanto previsto in materia di contratti collettivi nazionali di lavoro;
- h) è responsabile della sicurezza sul lavoro e garante delle norme sulla privacy.

Al Coordinatore viene riconosciuto un compenso mensile proporzionale alle risorse dell'Associazione e all'impegno svolto per la stessa. In ogni caso il coordinatore ha diritto al rimborso delle spese documentate sostenute per lo svolgimento della sua attività secondo le modalità concordate con il Consiglio direttivo.

Articolo 22 - Comitato Tecnico Scientifico

Il Comitato Tecnico Scientifico è nominato dal Consiglio direttivo ed è composto da un minimo di 3 a un massimo di 5 componenti. Si tratta di esperti in materia di geografia e paesaggio, storia e antropologia culturale, sviluppo sostenibile e processi partecipativi.

Si riunisce almeno due volte all'anno ed è validamente costituito qualunque sia il numero dei presenti. I membri del Comitato durano in carica tre anni e sono rieleggibili. L'incarico può cessare per dimissioni, incompatibilità o revoca. Il Comitato elegge un Presidente con funzioni di rappresentanza scegliendolo fra i suoi membri.

Il Comitato formula pareri e proposte su attività, programmi e finalità dell'Associazione, già delineati ovvero da individuarsi. Inoltre si esprime sui quesiti posti alla sua attenzione dal Coordinatore, dal Consiglio direttivo, dalla Consulta degli Enti locali e dall'Assemblea dei soci, promuove le linee di ricerca e si fa carico di collaborare alla formazione degli operatori ecomuseali. Il Comitato fornisce, inoltre, il parere per la formulazione e le modifiche dello statuto e di eventuali regolamenti.

Le funzioni di segretario sono affidate al Coordinatore o a un suo delegato.

Il Comitato determina le modalità del proprio funzionamento e può invitare a partecipare alle proprie sedute esperti o persone direttamente interessate.

Ai componenti del Comitato Tecnico Scientifico viene riconosciuto un gettone di presenza proporzionale all'impegno svolto e il rimborso delle spese documentate sostenute per i trasferimenti. Sarà compito del Consiglio direttivo stabilire l'importo del gettone di presenza che rimarrà invariato per tutto il triennio di nomina.

Articolo 23 – Consulta degli Enti locali

La Consulta degli Enti Locali è un tavolo di lavoro al quale siedono con pari dignità tutti gli Enti locali e comprensoriali che hanno aderito al progetto ecomuseale.

La Consulta valuta:

- a) l'attività dell'Associazione e formula le priorità degli interventi e delle linee programmatiche stese in via preliminare dal Consiglio direttivo ed approvate dal Comitato Tecnico Scientifico;
- b) il piano di sviluppo pluriennale e la relativa relazione illustrativa da sottoporre alla revisione periodica regionale;
- c) nomina un suo rappresentante in seno al Consiglio direttivo.

La Consulta inoltre delibera l'ammontare dell'impegno economico che verrà annualmente versato dagli Enti stessi per sostenere le attività dell'Ecomuseo e si esprime su qualsiasi atto sottoposto alla sua attenzione dal Consiglio direttivo e dal Comitato Tecnico Scientifico.

Di norma si riunisce una volta all'anno, su convocazione del Presidente, ed è validamente costituita qualunque sia il numero dei partecipanti. La Consulta determina le modalità del

proprio funzionamento e può invitare a partecipare alle proprie sedute esperti o persone direttamente interessate.

Le funzioni di segretario sono affidate al Coordinatore o a un suo delegato.

I componenti della Consulta vengono nominati direttamente dagli Enti locali interessati e non percepiscono né compensi né possono richiedere rimborsi spese salvo diversa disposizione dell'Assemblea dei soci.

Articolo 24 - Collegio dei Revisori

L'Assemblea dei soci può nominare il Collegio dei Revisori dei conti, composto da tre membri eletti dall'Assemblea dei soci e scelti anche tra i non soci. Dura in carica tre anni ed i suoi componenti possono essere rieletti. Non possono essere eletti revisori i membri del Consiglio direttivo e i membri della Consulta degli Enti locali compresi i familiari fino al terzo grado di parentela.

I membri del Collegio dei Revisori provvedono al controllo generale dell'amministrazione secondo le norme previste dalle disposizioni legislative in materia, redigono la relazione riguardante il bilancio annuale, accertano la consistenza di cassa e di tesoreria e possono procedere, in qualunque momento ad atti di ispezione e di controllo, singolarmente o collegialmente.

Il Collegio dei Revisori interviene anche quando ci sono controversie tra i soci per l'interpretazione delle norme statutarie, dei regolamenti e delle deliberazioni adottate dal Consiglio direttivo.

I componenti del Collegio dei Revisori possono partecipare, anche singolarmente, alle riunioni del Consiglio direttivo con voto consultivo.

Ai componenti del Collegio dei Revisori viene riconosciuto un compenso per il lavoro svolto sulla base delle disposizioni di legge in materia.

TITOLO VI

Articolo 25 – Esercizio sociale e bilancio

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Entro il 25 dicembre il Consiglio direttivo cura la redazione del programma e del bilancio economico di previsione e lo approva dopo averlo sottoposto al vaglio della Consulta degli Enti Locali e del Comitato Tecnico Scientifico. Entro il 1 febbraio dell'anno successivo il Consiglio direttivo redige ed approva il bilancio consuntivo di esercizio e lo presenta all'approvazione dell'Assemblea unitamente alla relazione sull'attività svolta e al programma previsionale. Qualora particolari esigenze fiscali e/o contabili lo richiedano, il bilancio consuntivo di esercizio può essere redatto dal Consiglio direttivo entro il 30 marzo per essere successivamente approvato dall'Assemblea in tempo utile rispetto alle scadenze di rendicontazione del contributo previsto dalla L.R. 10/2006.

Nei quindici giorni che precedono le assemblee per l'approvazione dei bilanci, gli stessi devono restare depositati presso la sede dell'Associazione, a disposizione di tutti i soci che sono interessati a prenderne visione.

Nella redazione del bilancio consuntivo, in ossequio alle norme vigenti tempo per tempo, dovranno essere seguiti i principi previsti dal Codice Civile, in quanto applicabili.

Gli organi dell'Associazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni ed assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.

Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal rappresentante legale dell'Associazione o da membri del Consiglio direttivo muniti di delega, qualora eccedano gli stanziamenti del bilancio approvato, debbono essere ratificati dall'Assemblea.

Gli eventuali utili e avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per il ripiano di eventuali perdite di gestione precedenti, ovvero per il potenziamento delle attività dell'Associazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività; essi dovranno comunque essere destinati esclusivamente alla realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

E' vietata la distribuzione anche in modo indiretto di utili od avanzi di gestione nonché di fondi, riserve e capitali durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

TITOLO VII

Articolo 26 - Estinzione, scioglimento e liquidazione

L'Associazione è costituita a tempo indeterminato. Se lo scopo dell'Associazione diverrà impossibile o di scarsa utilità, o se il patrimonio diverrà insufficiente, ed in generale quando ricorrono le cause di estinzione previste per legge se ne disporrà l'estinzione.

In caso di estinzione da qualsiasi causa determinato, tutti i beni dell'Associazione saranno devoluti, secondo quanto deliberato dal Consiglio direttivo e ratificati in Assemblea, sentiti i pareri previsti per legge, ad organizzazioni non lucrative che perseguano finalità uguali o analoghe a quelle dell'Associazione, o comunque a finalità di pubblica utilità, salve diverse destinazioni imposte per legge. Se la devoluzione avvenisse a favore di associazioni riconosciute, resterà escluso ogni diritto individuale dei soci di dette associazioni sui beni medesimi, anche in caso di estinzione e di scioglimento di esse.

Nel caso si addivenisse per qualsiasi motivo alla liquidazione dell'Associazione, il Consiglio direttivo nominerà uno o più liquidatori che potranno essere scelti anche tra i membri uscenti del Consiglio stesso.

L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'associazione, per qualunque causa, nomina e dispone in ordine alla devoluzione del patrimonio.

TITOLO VIII

Articolo 27 - Modifiche statutarie

Le modifiche al presente Statuto devono essere approvate dall'Assemblea dei soci con almeno la metà dei voti spettanti a tutti i soci, sia in prima convocazione che in quelle successive.

Per quanto non previsto nel presente statuto si applicano le norme di legge in materia di associazioni.